POLISPORTIVA PREGANZIOL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

RINNOVO STATUTO

Art. 1) Costituzione e sede

E' stata costituita in data 21.10.1983 con atto costitutivo di associazione registrato a Treviso il 03.11.1983 al N.8237 l'associazione denominata "Polisportiva Ugo Foscolo Preganziol" con sede a Preganziol (TV) in Via Matteotti N. 2; essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Art. 1bis) Indicazione nella denominazione di quanto previsto dall'art. 90 comma 17 della Legge n° 289 del 27.12.2002

Con delibera dell'assemblea del 16.12.2003 la denominazione dell'"Associazione Polisportiva Ugo Foscolo Preganziol" è diventata "Polisportiva Preganziol Associazione Sportiva Dilettantistica" che nel prosieguo del presente statuto è indicata con il termine Associazione

Art. 2) Carattere

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

L'Associazione è apartitica, ha carattere volontario e non ha alcun fine di lucro.

L'Associazione opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

L'Associazione è affiliata alle federazioni sportive nazionali per gli sport praticati.

L'Associazione potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi: ad Enti di promozione sportiva, agli organismi aderenti al CONI

(Comitato Olimpico Nazionale Italiano), alle leghe sportive e simili, sia nazionali che locali, delle quali si impegna ad osservare lo statuto e le disposizioni.

Art. 3) Scopi

L'Associazione si propone di:

a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche;
b) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
c) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
d) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi, anche in collaborazione con gli Enti locali, regionali, statali, pubblici o privati;
e) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi e non, con annesse aree di verde pubblico anche attrezzato; collaborare per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative sportive;
f) allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservando le somministrazioni ai propri soci;
g) organizzare attività ricreative e culturali, centri, raduni anche stagionali, convegni, a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci e per contribuire in maniera efficace alla formazione fisica, morale ed educativa dell'individuo in quanto tale;

h) prendere e dare in locazione strutture sportive ed altri beni e fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere;

i) effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;

j) svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il perseguimento dello scopo sociale.

Art. 4) Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art.5) Soci

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividono gli scopi e che si impegnino a realizzarli. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

I soci sono:

a) tutti i maggiorenni iscritti alle attività dell'Associazione;

b) tutti i tesserati non maggiorenni che praticano attività e/o usufruiscono dei servizi previsti in ottemperanza agli scopi dell'Associazione;

Chi intende essere ammesso come socio, e non rientra nei punti a)-b) del presente articolo, dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi di attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

All'atto della richiesta verrà rilasciata la tessera sociale ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio, che sarà intrasferibile per atto tra vivi.

In ogni caso è socio chi è iscritto alle attività dell'Associazione.

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo, se maggiorenni, il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- partecipare alle elezioni e ad essere eletti negli organi direttivi (sempre se maggiorenni);
- ad approvare il rendiconto, preventivo e consuntivo, garantendo la democraticità dell'Associazione.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento interno e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale, stabilito in funzione dei programmi e delle diverse attività.

Tali quote dovranno essere determinate annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo ed in ogni caso non potranno mai essere restituite.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6) Recesso – Esclusione

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
b) che non versi il contributo annuale o non sia in regola con il pagamento stabilito;
c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
d) che non partecipi più alle attività dell'Associazione da almeno due anni. La qualifica di socio potrà essere ripresa quando la persona interessata dimostrerà di desiderare di partecipare nuovamente alle attività sociali.

L'esclusione diventa operante anche senza l'eventuale annotazione nel libro soci, dal momento in cui si verificano i casi sopra descritti.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione possono essere comunicate ai soci mediante lettera.

Art. 7) Fondo comune - Entrate

Il fondo comune è indivisibile ed è costituito:

a) dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
b) dalle quote o contributi associativi di cui all'art.5;
c) da proventi per prestazioni di servizi vari a soci od a terzi;
d) da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti all'Associazione;
e) da versamenti volontari, contributi o liberalità degli associati o di soggetti pubblici o privati, finalizzati al sostegno dei progetti e per un migliore conseguimento degli scopi sociali;
f) da contributi del CONI, della Federazione degli Enti di promozione sportiva, da Pubbliche Amministrazioni, Enti locali, Istituti

di credito e da Enti in genere, devolute per la realizzazione di manifestazioni sportive e di quanto stabilito all'art.3 "Scopi";

g) da introiti di manifestazioni sportive e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

h) da azioni promozionali ed ogni altra iniziativa consentita dalle leggi ed ogni altra entrata che concorrono ad incrementare il fondo comune.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo disposizioni diverse previste dalla legge. Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere reinvestiti in attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 8) Esercizio Sociale

L'esercizio sociale va dal 01.09 al 31.08 di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio o un rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea degli associati.

Ogni anno il Presidente deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo, redatto con le medesime modalità di quello consuntivo, relativo all'attività che si intende svolgere nel corso dell'esercizio.

Art. 9) Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) la Giunta (facoltativa);

e) il Collegio dei Revisori dei Conti (facoltativo);

f) il Collegio dei Probiviri (facoltativo).

Art. 10) Assemblee

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria ed hanno diritto a parteciparvi tutti i soci di cui all'art. 5.

La convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno otto giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

A) Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio o rendiconto preventivo e consuntivo;

b) procede alla nomina delle cariche sociali;

c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea ordinaria si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto degli associati.

B) Assemblea straordinaria

L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riuni-

sce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

C) Costituzione assemblea

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni secondo il principio del voto singolo e se in regola con il pagamento dei contributi associativi annuali.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole di 3/5 (tre quinti) degli associati presenti.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio, è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.

D) Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Art. 11) Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di dieci ad un massimo di 15 membri scelti per votazione segreta, fra gli associati che non ricoprano analoghe cariche sociali in altre società o associazio-

ni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata, se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva, pena la decadenza dall'incarico.

I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario, il Cassiere e la Giunta (questi ultimi tre se previsti).

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda per iscritto da almeno 3/5 (tre quinti) dei membri del consiglio stesso, previo avviso al Presidente, precisando l'Ordine del Giorno.

La convocazione è fatta mediante avviso telefonico o lettera da spedirsi non meno di quattro giorni prima dell'adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) redigere il bilancio o rendiconto preventivo e quello consuntivo;
c) compilare i regolamenti interni;
d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;

e) deliberare sulla costituzione e scioglimento delle Sezioni Sportive autonome;
f) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

In caso di mancanza di uno o più componenti, il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione e con deliberazione del Consiglio, Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

I membri del Consiglio Direttivo decadranno qualora non fossero presenti per tre riunioni consecutive, salvo giustificazione approvata dal Consiglio.

La giustificazione di un'assenza deve essere preannunciata prima della riunione alla segreteria o al Presidente.

Art. 12) Presidente

A) Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

B) Il Presidente con cadenza annuale convoca e presiede riunioni degli atleti/e e, ove vi siano le condizioni, dei tecnici tesserati e maggiorenni (vedi art. 5), per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.

Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione alla FIPAV ed alle altre federazioni di affiliazione, per il costante aggiornamento degli atti federali.

Art. 13) Giunta (facoltativa)

La Giunta, proposta dal Presidente e nominata dal Consiglio Direttivo, è organo esecutivo.

- propone il programma annuale al Consiglio Direttivo;
- cura l'attuazione del programma approvato dal Consiglio Direttivo;
- interviene su tutti i problemi e gli aspetti dell'Associazione, rendendone conto al Consiglio Direttivo;
- si riunisce almeno tre volte l'anno e comunque ogni qualvolta lo richieda il Presidente.

La Giunta è formata da un numero di persone secondo necessità, oltre al Presidente, anche non facenti parte del Direttivo (massimo una persona) e comunque sempre soci.

La Giunta dura in carica quattro anni e decade per dimissioni del Presidente o della maggioranza dei membri.

Art. 14) Collegio Revisori dei Conti (facoltativo)

Il Consiglio Direttivo elegge ogni quattro anni il Collegio dei Revisori

dei Conti formato da minimo due membri effettivi, che possono essere rieletti; l'incarico di Revisore è incompatibile con la carica di Consigliere.

I Revisori dei Conti effettuano il controllo dei movimenti contabili, sorvegliano la gestione amministrativa dell'Associazione e ne riferiscono all'Assemblea ordinaria dei soci anche con semplice comunicazione scritta.

Il Collegio dei Revisori si riunisce una volta l'anno o anche più, se richiesto dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

La riunione annuale sarà tenuta prima della convocazione dell'Assemblea ordinaria per l'approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo di ogni esercizio.

Sarà sotto il controllo dei Revisori dei Conti l'eventuale liquidazione dell'Associazione.

Art. 15) Collegio dei Probiviri (facoltativo)

Il Consiglio Direttivo elegge ogni quattro anni il Collegio dei Probiviri, formato da minimo due membri non soci dell'Associazione.

Tutte le eventuali controversie fra associati relative al rapporto associativo o tra essi e l'Associazione ed i suoi organi, saranno devolute al Collegio dei Probiviri, che giudicherà senza formalità di procedura. Pertanto il socio che si ritiene ingiustamente colpito da una decisione presa nell'ambito dell'Associazione, può richiedere l'intervento arbitrale amichevole del Collegio dei Probiviri entro 30 giorni, ed il Collegio stesso deciderà entro e non oltre 60 giorni; l'intervento va richiesto dal socio direttamente al Collegio dei Probiviri e comunicato per conoscenza al Presidente dell'Associazione.

E' escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione.

Art. 16) Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti economico-finanziari annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione, previa richiesta scritta.

Art. 17) Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'assemblea determina la destinazione del patrimonio attivo e le modalità della liquidazione.

Lo scioglimento dell'Associazione, può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/5 (tre quinti) dei presenti aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione, sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23.12.1996 N.662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 18)

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.